COMMISSIONE V

DIFESA

XLV.

SEDUTA DI VENERDÌ 28 APRILE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CHATRIAN**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Norme sull'ammissione all'Accademia militare e varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito. (1163) . . . 333

PRESIDENTE 333, 335

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 333, 335

GEUNA, *Relatore* 333

COPPI ALESSANDRO 334, 335

PAGLIUCA 334

CARRON 334, 335

MURGIA 334

VOCINO 334

TRIMARCHI 335

Votazione segreta:

PRESIDENTE 336

La seduta comincia alle 10.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sull'ammissione all'Accademia militare e varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito. (1163).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme sull'ammissione all'Accademia militare e varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.

Ieri, prima della chiusura della discussione generale, è stato presentato il seguente ordine del giorno dagli onorevoli Guerrieri Filippo e Coppi Alessandro:

« La V Commissione permanente, esaminato il disegno di legge n. 1163 e le considerazioni che l'hanno suggerito; ritenuto che molti giovani intellettualmente e spiritualmente preparati sono trattenuti dall'intraprendere la carriera militare a cagione dell'attuale inadeguato trattamento economico fatto agli ufficiali; invita il Ministro della difesa a presentare, con la maggiore sollecitudine possibile, i provvedimenti atti ad assicurare agli ufficiali stessi condizioni più corrispondenti alle particolari esigenze della loro vita e alla dignità della loro alta funzione ».

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Dichiaro di accogliere l'ordine del giorno.

GEUNA, *Relatore*. Mi associo all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno degli onorevoli Guerrieri Filippo e Coppi Alessandro accolto dal rappresentante del Governo e dal relatore.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

« In deroga al disposto dell'articolo 1 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, è data facoltà al Ministro per la difesa di consentire la partecipazione ai concorsi per l'ammis-

sione all'Accademia militare dei giovani che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, non abbiano conseguito il titolo di studio richiesto, purché possano conseguirlo nella sessione autunnale dello stesso anno in cui ha luogo il concorso e siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.

« L'ammissione all'Accademia dei giovani indicati nel comma precedente resta, in ogni caso, subordinata al conseguimento del titolo di studio nella predetta sessione di esami ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Per coprire i posti rimasti vacanti in sede di concorsi per l'ammissione all'Accademia militare, effettuati ai sensi degli articoli 2 e 13 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, il Ministro per la difesa è autorizzato ad ammettere direttamente al secondo anno di detta Accademia, mediante concorso per esami, i sottotenenti di complemento delle varie armi e del servizio automobilistico, che siano in possesso del titolo di studio valido per l'ammissione all'Accademia stessa e che al 1° ottobre dell'anno in cui è bandito il concorso non abbiano superato il 25° anno di età.

« I sottotenenti di complemento vincitori del concorso dovranno rinunciare al grado rivestito per assumere, ad ogni effetto, la qualifica di allievi ».

A questo articolo è stato presentato dall'onorevole Carron il seguente emendamento aggiuntivo:

« *Aggiungere alla fine le parole*:

« Per coloro che non possono conseguire le nomine a sottotenente in servizio permanente effettivo, la rinuncia al grado è da ritenersi come non avvenuta ».

COPPI ALESSANDRO. Sono favorevole all'emendamento Carron, e ritengo necessario inserirlo nel testo del disegno di legge. Desidero però, a titolo di chiarimento, fare alcune osservazioni.

Il secondo comma dell'articolo 2 deve essere posto in relazione (come è detto anche nella relazione) con l'articolo 24 del testo unico sul reclutamento. Nella relazione è detto che « i sottotenenti di complemento vincitori del concorso per la ammissione al secondo anno dell'Accademia militare dovranno rinunciare al grado rivestito per assumere, ad ogni effetto, la qualifica di allievi ». Ora, da ciò deriva che coloro i quali non riuscissero a vincere il concorso non sarebbero ammessi all'Accademia ma conserverebbero il grado, mentre gli ammessi, se non ottenessero la nomina a sottotenenti in servizio permanente effettivo, perderebbero il grado. Ciò mi sembra presenti più inconvenienti che vantaggi.

Il testo unico richiamato nella relazione stabilisce tra quali categorie possono essere presi gli ufficiali di complemento, e fra queste, al numero 2, figurano gli allievi che cessino di appartenere alle accademie militari dopo il secondo anno di corso, purché siano risultati idonei agli esami delle materie di carattere militare. Nella relazione si asserisce che questo n. 2 ha ingenerato delle perplessità, delle interpretazioni non univoche, tanto che afferma: « La norma secondo la quale i sottotenenti di complemento vincitori del concorso per la ammissione al secondo anno dell'Accademia militare dovranno rinunciare al grado rivestito per assumere ad ogni effetto la qualifica di allievi ha lo scopo di togliere ogni eventuale dubbio al riguardo, anche per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 24, n. 2, del ripetuto testo unico ». Ho interpretato questa illustrazione relativa al n. 2 come una precisazione secondo la quale l'ufficiale di complemento, una volta diventato allievo dell'Accademia, a ogni conseguente effetto resta allievo dell'Accademia, anche se non viene promosso. Egli non riacquista il grado di sottotenente di complemento.

Mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione su questo punto che mi sembra assai interessante.

PAGLIUCA. È indispensabile inserire l'emendamento per dare la possibilità agli ufficiali che, per un qualsiasi motivo, non possano terminare il corso o non siano promossi ufficiali effettivi, di riacquistare il loro grado.

CARRON. Rilevo soltanto che può accadere che durante il secondo corso un allievo si ammali e non possa terminare il corso. Ora, perché non dovrebbe conservare il grado di sottotenente di complemento? Perché dovrebbe diventare soldato semplice?

VOCINO. Io ritengo che sia opportuno inserire l'emendamento.

MURGIA. Vorrei aggiungere una considerazione che riflette un principio generale di diritto. L'ufficiale di complemento ha un diritto acquisito al grado conseguito attraverso

determinate prove. Egli rinuncia al suo grado soltanto in vista di diventare effettivo: si tratta, cioè, di una rinunzia condizionata. Se egli non consegue, per una qualsiasi ragione, il titolo, il suo diritto di origine risorge. Sarebbe assurdo che egli lo perdesse. Del resto, mi sembra che su questo punto i consensi siano unanimi e l'Accademia, inoltre, non ne riceve alcun danno.

CARRON. Qualora non si accogliesse l'emendamento, si potrebbe verificare questa ingiustizia: coloro che non vincessero il concorso rimarrebbero sottotenenti di complemento, mentre coloro che lo vincessero ma che per una ragione qualsiasi non potessero terminarlo non sarebbero più sottotenenti.

TRIMARCHI. È antipatico che un sottotenente, avendo rinunziato al grado, lo riacquisti poi, qualora non sia promosso. Anziché di rinunzia si potrebbe parlare di sospensione dal grado durante il periodo della scuola.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non mi oppongo all'approvazione dell'emendamento, ma vorrei che la questione fosse bene chiarita ed a questo scopo leggo l'articolo 24 sul reclutamento del testo unico che dice: « Oltre a quanto è stabilito dalle disposizioni vigenti circa l'obbligo di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento, l'iscrizione di ufficio o il trasferimento da altro ruolo in quello degli ufficiali di complemento, gli ufficiali di complemento possono essere tratti normalmente per l'arma o corpo cui appartengono, o nei quali abbiano frequentato i corsi, e salvo il disposto dei successivi articoli 26 e 27, da una delle seguenti categorie: 1°) militari che abbiano compiuto con esito favorevole i corsi allievi ufficiali di complemento; 2°) allievi che cessino di appartenere alle accademie militari dopo il secondo anno di corso, purché siano risultati idonei agli esami delle materie di carattere militare; 3°) sottufficiali congedati provvisti di titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, che siano dichiarati meritevoli dalle competenti commissioni di avanzamento, e superino apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra; 4°) militari in congedo illimitato, i quali abbiano conseguito la idoneità a sergente, siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento e superino apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra. Da tale esperimento sono dispensati coloro che abbiano superato gli esami finali stabiliti per detti corsi; 5°) militari in congedo illimitato che siano muniti del titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento e frequentino con esito favorevole un corso di istruzione seguito da apposito esperimento pratico, da determinarsi dal Ministero della guerra ».

Da questo articolo deriva che gli ufficiali di complemento che hanno rinunciato al grado per l'ammissione all'Accademia potrebbero ottenere di nuovo il grado a norma del numero 2 che ho letto.

COPPI ALESSANDRO. Vorrei chiarire che non sussiste alcun dubbio che quando il vincitore del concorso varca la soglia dell'Accademia, non è altro che un allievo; e questo è bene sottolinearlo, perché è necessario che nell'Accademia vi sia una determinata disciplina e uguaglianza fra tutti gli allievi.

Il rappresentante del Governo vi ha letto il n. 2 dell'articolo 24 delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali nell'esercito; ma la ragione di questo emendamento, almeno in parte, è proprio data dall'esistenza di questo numero 2. Potrebbe accadere — se non inserissimo l'emendamento — che colui che ha rinunziato al grado per diventare allievo, fosse nominato nuovamente sottotenente di complemento perché proveniente dal secondo anno dell'Accademia se idoneo negli esami delle materie di carattere militare. Quindi, si tratterebbe di una nomina, non di una riattribuzione di grado.

Viceversa, inserendo l'emendamento Carron, il quale non può lasciare alcun dubbio per quel che si riferisce alla qualifica pura e semplice di allievo dell'ex sottotenente di complemento, si evita l'incoveniente di una rinuncia definitiva ingiustificata. Credo, pertanto, che con qualche modifica formale si possa votare l'emendamento Carron con tranquillità.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Carron, Guerrieri Filippo e Coppi Alessandro hanno presentato la seguente nuova formulazione dell'emendamento originario Carron:

« *Aggiungere alla fine dell'articolo 2 le parole*:

« Tuttavia, per coloro che non conseguono la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, la rinunzia al grado si considera come non avvenuta ».

Pongo in votazione l'articolo 2:

« Per coprire i posti rimasti vacanti in sede di concorsi per l'ammissione all'Acca-

demia militare, effettuati ai sensi degli articoli 2 e 13 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, numero 596, e successive modificazioni, il Ministro per la difesa è autorizzato ad ammettere direttamente al secondo anno di detta Accademia, mediante concorso per esami, i sottotenenti di complemento delle varie armi e del servizio automobilistico, che siano in possesso del titolo di studio valido per l'ammissione all'Accademia stessa e che al 1° ottobre dell'anno in cui è bandito il concorso non abbiano superato il 25° anno di età.

« I sottotenenti di complemento vincitori del concorso dovranno rinunciare al grado rivestito per assumere, ad ogni effetto, la qualifica di allievi ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Carron e altri testé letto.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« Gli allievi indicati nel precedente articolo 2, che abbiano compiuto, con esito favorevole, il secondo anno di Accademia, sono nominati sottotenenti in servizio permanente con anzianità di grado pari a quella conferita agli allievi della medesima arma o servizio che, avendo compiuto, con esito favorevole, l'apposito corso biennale di Accademia, abbiano conseguito l'idoneità nella stessa sessione di esami. L'anzianità relativa è determinata secondo le norme vigenti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

« Il primo comma dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1939, n. 2192, è sostituito dal seguente:

« Gli allievi dell'Accademia militare (di qualunque provenienza) che compiano i relativi corsi nello stesso anno e conseguano la idoneità nella stessa sessione di esami, sono nominati sottotenenti in servizio permanente nelle varie armi o servizi sotto un'unica data ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge testé esaminato:

« Norme sull'ammissione all'Accademia militare e varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito » (1163).

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli . . .	24
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzi, Carignani, Carron, Cavalli, Cecconi, Chatrian, Coppi Alessandro, Cuttitta, Geuna, Greco Giovanni Italio, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Marzarotto, Mieville, Murgia, Ortona, Pagliuca, Pajetta Giuliano, Roveda, Saccenti, Salizzoni, Spiazzi, Trimarchi, Valandro Gigliola, Viola e Vocino.

La seduta termina alle 11,45.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI